



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,  
Sul ricorso numero di registro generale 8 del 2010, proposto da:  
XXX, rappresentata e difesa dall'avv. Laura Pacini, con domicilio eletto presso la  
stessa, in Trieste, via Diaz 7;

***contro***

Questura di Trieste, U.T.G. - Prefettura di Trieste, Ministero dell'Interno,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste,  
piazza Dalmazia 3;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento della Questura di Trieste emesso in data 16 dicembre 2009,  
concernente diniego rinnovo permesso di soggiorno.

Vista la contestuale richiesta di adozione di misure cautelari provvisorie;

Visto il decreto presidenziale n. 12 del 14.1.2010 di rigetto dell'istanza di misure  
cautelari provvisorie;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Trieste e di U.T.G. - Prefettura di Trieste e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

1. - La ricorrente, cittadina serba, in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 27 D.Lg. 286/98 - quale infermiera professionale - rilasciato dalla Questura di Venezia, impugna il diniego di rinnovo del permesso stesso opposto dalla Questura di Trieste.

1.1. - In fatto, espone di esser entrata in Italia con visto Shengen in data 23.5.06, avendo ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Venezia l'autorizzazione al lavoro n. 898 del 5.5.06 di durata semestrale, a seguito della quale ha sottoscritto un contratto di soggiorno per lavoro a tempo determinato, parimenti della durata di sei mesi. Otteneva quindi il permesso di soggiorno, esso pure valido sei mesi, successivamente rinnovato, avendo conseguito la proroga del nulla osta al lavoro per ulteriori 6 mesi.

Nell'aprile 2007, stipulava un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato con un Istituto di Cura in Venezia. Anche in questo caso otteneva il rinnovo del permesso di soggiorno (per due anni, fino al 3.10.09) senza necessità di proroga del nulla osta al lavoro.

Trasferitasi a Trieste, lavorava con contratti a termine presso alcune strutture e, infine, presso la Casa di Riposo Ieralla, che l'ha assunta con contratto a tempo indeterminato.

In data 10.9.09 ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, che, con l'atto presentemente opposto, è stato negato sul presupposto della mancata proroga dell'autorizzazione al lavoro, ex art. 27, che le aveva consentito l'ingresso in Italia.

1.2. - In diritto, lamenta:

1) violazione dell'art. 40 del D.P.R. 394/99; errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e contraddittorietà.

2) Violazione dell'art. 36-bis del Regolamento attuativo; errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; illogicità e contraddittorietà.

3) Ingiustizia manifesta.

4) Violazione della Circolare Ministero dell'Interno n. 400/2004/472/p12.214.22 del 1°/6.04. Difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà.

2. - L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

3. - Il problema che il Collegio è chiamato a risolvere è se i soggetti entrati in Italia secondo le regole di cui all'art. 27 del D.Lg. 286/98, con contratto a termine, possano rinnovare indefinitamente il proprio permesso di soggiorno in forza del solo contratto di soggiorno, senza, contemporaneamente, ottenere la proroga anche del nulla osta al lavoro.

3.1. - E' necessario, per un corretto inquadramento della questione, esaminare le norme che riguardano questa particolare fattispecie.

L'art. 27 del D.Lg. 286/98 concerne speciali casi di ingresso - fuori quota - nello Stato, di lavoratori stranieri.

Dispone tale articolo - per quanto qui rileva - che "al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'art.

3, comma 4, il Regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri”; segue un elenco al quale è stata aggiunta (dal primo comma dell'art. 22, della L. n. 189/02) la lettera r-bis), che fa espresso riferimento agli “infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private”.

A sua volta, il Regolamento di attuazione (D.P.R. 394/99) all'art. 40 (intitolato: “casi particolari di ingresso per lavoro”), sempre per quanto qui rileva, ai commi 1 e 2, stabilisce che : “il nullaosta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesto, è rilasciato, fatta eccezione per i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalità previste dall'articolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste dal presente articolo. Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, del Testo Unico. Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui ai commi 6 e 21 il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento”.

Il comma 21, dell'art. 40, che riguarda espressamente il caso all'esame, così si esprime: “le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo

indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima”.

Pertanto, gli infermieri professionali possono entrare in Italia (senza limite di quota) con un contratto di lavoro a tempo determinato, nel qual caso anche il nulla osta al lavoro sarà a tempo determinato, ovvero con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cosicchè anche il relativo nulla osta sarà a tempo indeterminato.

Va ancora ricordato che il comma 23, sempre dell'art. 40 (nel testo innovato dall'art. 37 del D.P.R. 334/04), prevede che: “il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, ....., in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma 16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lettere d), e) e r-bis), del Testo Unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. Si applicano nei loro confronti l'art. 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del presente regolamento. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5”

Da quanto sinora esposto si ricava che: gli infermieri professionali godono di un canale privilegiato all'ingresso, non essendo soggetti alle restrizioni della quota; possono entrare con nulla osta al lavoro sia a tempo determinato che

indeterminato; nel primo caso (che è quello di cui si controverte), il nulla osta al lavoro ha la stessa durata del rapporto a tempo determinato, comunque non superiore a due anni, salva la possibilità, ove consentito, di prorogarne la durata sino a quattro anni. In ogni caso, chi entra con nulla osta al lavoro a tempo determinato non può trattenersi in Italia per più di quattro anni. Ove, invece, l'infermiere straniero sia entrato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il relativo nulla osta sarà a tempo indeterminato.

Gli infermieri inoltre possono, in costanza di validità del nulla osta e del relativo permesso di soggiorno, cambiare lavoro, purchè ovviamente sempre con la qualifica di infermieri (che ha permesso loro di eludere la quota).

Nel caso di specie, la ricorrente è entrata con nulla osta a termine per un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata semestrale (poi prorogato). A ciò consegue, quale prima conseguenza, che la stessa non può comunque trattenersi in Italia più di 4 anni (quindi, essendo entrata il 23.5.2006, non oltre il 23.5.2010). E, ciò, indipendentemente dalla circostanza di aver reperito - medio tempore - un'occupazione a tempo indeterminato.

Ciò che la ricorrente afferma (e cioè che l'infermiere professionale di cui all'art. 27 può cambiare lavoro senza chiedere un nuovo nulla osta) è certamente vero, ma vale solo per coloro che sono entrati con un nulla osta a tempo indeterminato e non per chi ha un nulla osta a termine, condizionato dall'essere lo stesso contratto di lavoro a tempo determinato (come la stessa ricorrente ammette, a pag. 8 del ricorso, nel punto in cui dichiara che è prassi della Questura di Venezia non richiedere la produzione del nulla osta al lavoro in costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dimenticandosi peraltro di precisare che, in tal caso, anche il nulla osta deve essere a tempo indeterminato). Né vale richiamare gli artt. 36-bis e 37 che disciplinano il lavoro degli stranieri entrati in quota (anche per i quali peraltro, se entrati con contratto a termine, vale la regola dell'impossibilità di

ottenere un permesso di soggiorno per il solo fatto di aver conseguito un contratto di lavoro a tempo determinato).

Nella fattispecie, quindi, come correttamente osserva l'Amministrazione, l'unica circostanza che rileva è il fatto che la ricorrente è entrata con contratto a termine, il che condiziona inesorabilmente la sua permanenza in Italia al termine massimo di quattro anni.

Va, peraltro, osservato che l'istante, a tenore delle disposizioni sinora esaminate, potrebbe - come sopra esposto - restare in Italia sino al 23.5.2010 (termine finale del quadriennio), previa proroga del nulla osta al lavoro (scaduto e non prorogato dalla competente autorità per ragioni che qui non è dato sindacare poiché l'atto non è stato impugnato; del quale, quindi, ci si deve limitare a pendere atto).

Ciò che la ricorrente in realtà vorrebbe è la trasformazione del suo permesso di soggiorno ex art. 27, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il che è espressamente vietato dall'art. 40, comma 23, ove stabilisce che "i permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5", caso che non ricorre essendo riferito ai permessi di soggiorno rilasciati per studio o formazione.

Il caso, tuttavia, può avere facile soluzione: infatti se il datore di lavoro intende avvalersi della professionalità della ricorrente, è sufficiente, dato che la stessa può entrare in Italia fuori quota, che chiedi un nuovo nulla osta al lavoro a tempo indeterminato, cosa che la legge espressamente consente.

In definitiva, il ricorso va respinto.

4. - Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO